

FONDO PENSIONE PREVILAVOR

La cassa integrazione guadagni (CIG) ordinaria e straordinaria comporta la sospensione del rapporto di lavoro, ma al Fondo continuano a essere versati il TFR, il contributo a carico del datore di lavoro e quello a tuo carico, calcolati in base alla retribuzione se percepita

Al riguardo, però, occorre tenere presente le specifiche norme previste dai C.C.N.L., nonché eventuali accordi aziendali che, superando le disposizioni contrattuali e di legge, prevedano l'obbligo per l'impresa di integrare l'indennità di Cassa Integrazione a carico dell'INPS.

IN SINTESI SI PUO' DEFINIRE CHE :

CON CASSA INTEGRAZIONE A ZERO ORE

CONTRIBUTO AZIENDA:

- A) l'azienda non anticipa il trattamento di Cig in busta paga ed attiva il pagamento diretto da parte dell'Inps al lavoratore **il contributo non è dovuto**
- B) L'azienda anticipa in busta paga al lavoratore unicamente il trattamento di Cassa Integrazione dovuto dall'INPS. **L'azienda dovrà versare al Fondo Pensione una contribuzione direttamente proporzionale al trattamento stesso,**
- C) L'azienda, sulla base di apposito accordo sindacale, si impegna ad assicurare ai lavoratori sospesi l'intero trattamento economico che sarebbe loro spettato ove la sospensiva del rapporto di lavoro non fosse intervenuta. **La contribuzione al Fondo Pensione è dovuta integralmente** come se si avesse normalmente lavorato

CONTRIBUTO LAVORATORE:

- A) Il lavoratore riceve l'indennità di Cassa Integrazione direttamente dall'INPS **nessun contributo è dovuto da parte sua.**
- B) l'azienda anticipa in busta paga al lavoratore unicamente il trattamento di Cassa Integrazione dovuto dall'INPS. **Come avviene per l'Azienda, anche il lavoratore dovrà versare quota direttamente proporzionale al trattamento di Cig percepito.**
- C) l'azienda, sulla base di apposito accordo sindacale, si impegna ad assicurare ai lavoratori sospesi l'intero trattamento economico che sarebbe loro spettato ove la sospensiva del rapporto di lavoro non fosse intervenuta. **La contribuzione al Fondo Pensione è dovuta integralmente** come se si avesse normalmente lavorato

CON CASSA INTEGRAZIONE PER X ORE (IN RIDUZIONE DI ORARIO)

- **CONTRIBUTO AZIENDA:** è dovuto in proporzione al reddito percepito
- **CONTRIBUTO LAVORATORE:** è dovuto in proporzione al reddito percepito

TFR Trattamento di Fine Rapporto

il TFR si matura normalmente come se si avesse lavorato sia caso di Cig a zero ore che di Cig ad orario ridotto e viene versato al Fondo Pensione sulla base della % indicata dal lavoratore all'atto della adesione a Previlabor

Il recente accordo siglato in Emilia Romagna, valevole per l'intero 2020, che prevede l'attivazione di finanziamenti individuali da parte degli istituti bancari a costo zero e a tasso zero per lavoratori dipendenti di aziende che, soprattutto a seguito di una condizione di crisi, non anticipando la cassa integrazione, hanno attivato il pagamento diretto da parte dell'Inps, è una condizione particolare della situazione in cui l'azienda non anticipa, pertanto, sempre facendo salvi eventuali accordi aziendali che normano la previdenza complementare per questa evenienza, Il periodo di cassa non comporta la maturazione ed il versamento del contributo sia a carico azienda che del lavoratore; è, comunque maturato e versato il TFR

